

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 19/12/2025)

Indice

CAPO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Principi

CAPO II – FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 3 - Dirigenti di settore

Art. 4 – Dirigente della Stazione appaltante

Art. 5 – Deleghe e sostituzioni

Art. 6 – Responsabile unico di progetto e Responsabili di fase del procedimento

Art. 7 – Ufficio contratti

Art. 8 – Segretario generale

CAPO III – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 9 – Decisione a contrarre

Art. 10 – Albo operatori economici

Art. 11 – Procedure di scelta del contraente

Art. 12 - Obblighi di trasparenza

Art. 13 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Art. 14 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Art. 15 – Commissione giudicatrice

Art. 16 - Subappalto

CAPO IV DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 17 - Procedure negoziate

Art. 18 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Art. 19 - Indagini di mercato

Art. 20 - Contenuto della lettera d'invito

Art. 21 - Requisiti da richiedere all'operatore

Art. 22 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

Art. 23 - Principio di rotazione

Art. 24 - Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

Art. 25 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Art. 26 - Criteri di aggiudicazione

Art. 27 – Seggio di gara

Art. 28 – Commissione giudicatrice

Art. 29 - Anomalia dell'offerta

Art. 30 - Verifica della congruità dell'offerta



PROVINCIA
DI AREZZO

Art. 31 - Controllo dei requisiti negli affidamenti diretti

Art. 32 - Affidamento dell'appalto

Art. 33 - Termine dilatorio

Art. 34 - Termine di conclusione della procedura negoziata

Art. 35 - Garanzie

Art. 36 - Certificato di regolare esecuzione

CAPO V – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 37 – Determina di aggiudicazione

Art. 38 – Contenuto del contratto

Art. 39 – Forma del contratto

Art. 40 – Esecuzione anticipata

Art. 41 - Modifica del contratto

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Codice etico

Art. 43 – Spese contrattuali

Art. 44 – Repertorio e registri dei contratti - conservazione

Art. 45 – Risoluzione delle controversie

Art. 46 – Esecuzione del contratto

Art. 47 – Rinvio dinamico

Art. 48 – Abrogazioni

Art. 49 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

CAPO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento viene emanato in combinato disposto degli artt. 117, comma 6, della Costituzione, 3, comma 4 e 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, nonché delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in avanti anche “Codice”) e s.m. ed i.
2. Il presente regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dalla Provincia di Arezzo nel rispetto dei principi e delle norme fissate dalle Direttive Europee, dalla legislazione statale e regionale e dallo Statuto provinciale.
3. I contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, esclusi dall’applicazione del Codice, non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento.
4. Non sono assoggettati all’applicazione del presente regolamento gli acquisti effettuati tramite la cassa economale, per i quali si rimanda alla specifica disciplina dettata dal regolamento specifico dell’Ente.

Art. 2 - Principi

1. L’attività contrattuale dell’Ente si conforma ai principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, e a tutti gli ulteriori sanciti dal Codice, nell’osservanza dei criteri di economicità, programmazione degli interventi, trasparenza, tempestività, legalità, libera concorrenza, proporzionalità, efficacia, e si attiene alle disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

CAPO II – FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 3 - Dirigenti di settore

1. I Dirigenti responsabili dei settori individuati dalla macrostruttura dell’Ente (d’ora in avanti “Dirigenti”), nell’ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione delle risorse finanziarie assegnate dal Piano esecutivo di gestione, a seguito dell’adozione della Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti dei beni e servizi, inseriti nel Documento unico di programmazione, la ricognizione delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per lavori, forniture e servizi.



PROVINCIA
DI AREZZO

2. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza ad uno specifico Settore in cui si articola l'attività dell'Ente e nei casi di competenza condivisa fra più Settori, la stessa competenza è assegnata al Segretario generale, che vi provvede mediante attività di coordinamento e supporto.
3. I Dirigenti provvedono direttamente, ciascuno in relazione alle esigenze della propria struttura:
 - a) agli affidamenti per i quali è obbligatorio ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a., dal Sistema telematico acquisti regionali Toscana (START) o da altro soggetto aggregatore, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) all'espletamento, secondo la normativa vigente ed i regolamenti dell'Ente in materia, delle procedure per la conclusione dei contratti di acquisto, locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, e alla stipula dei relativi contratti;
 - c) all'espletamento delle procedure relative a:
 - 1) procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del Codice;
 - 2) modifiche contrattuali in corso di esecuzione ex articolo 120 del Codice, da adottare secondo quanto prescritto al successivo articolo 41;
 - 3) affidamenti diretti di contratti per lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.
4. A conclusione delle procedure di cui al precedente comma 3, lettera c), punto 3), il Dirigente, per il tramite del servizio di competenza, procede alla predisposizione del contratto secondo quanto prescritto al successivo articolo 39.
5. Ciascun Settore dell'Ente provvede a tenere ed aggiornare un elenco delle corrispondenze secondo l'uso commerciale in luogo di contratto predisposte dal singolo servizio e sottoscritte dal Dirigente competente.
6. In caso di procedure affidate alla Stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 4, ad avvenuta aggiudicazione il Dirigente competente inoltra la pratica all'Ufficio contratti per la predisposizione del contratto ai sensi dell'articolo 7.
7. Relativamente a tutte le procedure oggetto di applicazione del presente regolamento, i Dirigenti hanno competenza esclusiva in relazione a:
 - a) nomina del Responsabile unico del progetto e degli eventuali responsabili delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
 - b) approvazione della progettazione;
 - c) approvazione della determinazione a contrarre, con relativo impegno di spesa;
 - d) sottoscrizione degli ordini diretti;
 - e) nomina della Commissione giudicatrice;
 - f) approvazione della determina di aggiudicazione, con rideterminazione del quadro economico di progetto e relativo impegno di spesa;
 - g) sottoscrizione del contratto.

Art. 4 – Dirigente della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante della Provincia di Arezzo (S.A.) è diretta dal Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici (di seguito Dirigente SA) che sovrintende all'espletamento delle procedure di individuazione del contraente per i settori dell'Ente - con eccezione degli affidamenti di diretta competenza degli altri Dirigenti ai sensi del precedente articolo 3 - nonché all'espletamento delle procedure delegate alla S.A. dagli Enti aderenti a specifica Convenzione.

Art. 5 – Deleghe e sostituzioni

1. Ad eccezione delle competenze individuate come esclusive in forza del precedente articolo 3, comma 7, i compiti e le funzioni connessi allo svolgimento delle diverse procedure, compresa la presidenza del Seggio di gara, possono formare oggetto di delega in favore di altro Dirigente o funzionario ad elevata qualificazione, purché questa sia formulata con atto scritto, motivata da specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitata ad un periodo di tempo determinato, e accettata dal delegato.
2. Salvo diversa espressa previsione, in caso di delega della presidenza del seggio di gara si intendono delegate tutte le competenze riconducibili al Presidente del seggio così come definite dal presente regolamento.
3. Per l'esercizio delle funzioni esclusive, in caso di assenza o impedimento del Dirigente competente, si procede alla sua sostituzione con altro Dirigente secondo quanto previsto da decreti di sostituzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e dello Statuto dell'Ente.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Codice, l'Ente provvede a stipulare, sostenendo integralmente i relativi costi, coperture assicurative in favore dei dipendenti ai quali vengono delegate le funzioni di Presidente del seggio di gara, o nominati membri di Commissione giudicatrice.

Art. 6 – Responsabile unico di progetto e Responsabili di fase del procedimento

1. Il responsabile unico del progetto (d'ora in avanti anche "RUP") è nominato per ciascuna procedura dal Dirigente competente in relazione ad essa. Fino a quando non sia effettuata la nomina è considerato responsabile unico del progetto il Dirigente della struttura competente.
2. Con riferimento alle procedure di propria competenza il RUP provvede, di norma, a:
 - a) sottoscrivere le richieste di preventivo per gli affidamenti diretti;
 - b) formulare le risposte alle richieste di chiarimenti presentate dagli operatori economici;
 - c) richiesta del CIG e pubblicazione della gara;
 - d) attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
 - e) valutare l'anomalia delle offerte e la congruità del costo della manodopera dichiarato in sede di gara, redigendo apposito verbale;
 - f) adottare i provvedimenti di esclusione che si rendono necessari a seguito della verifica di cui alla lettera precedente ed altre ipotesi di esclusione;

- g) comunicare i provvedimenti di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice;
- h) consegnare in via d'urgenza o in via anticipata il lavoro, servizio o fornitura nei casi consentiti dalla legge, previa acquisizione dell'autorizzazione del Dirigente competente, e della documentazione necessaria da parte dell'impresa, con obbligo di informazione al Dirigente dell'Ufficio contratti qualora competente ai sensi del successivo articolo 7 e, in caso di atto pubblico, al Segretario generale;
- i) espletare le verifiche di legge in capo all'aggiudicatario, con gestione del sistema FVOE;
- j) gestire integralmente le istanze di accesso agli atti;
- k) ottemperare agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione (d'ora in avanti anche "ANAC") con compilazione ed inoltro delle relative schede.
- l) segnalare ad ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 e dell'art. 222, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, ipotesi di omessa/falsa dichiarazione o documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l'anomalia delle offerte in relazione alle proprie competenze.
3. Di norma il RUP coincide con il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
4. Su richiesta del RUP e considerata la particolare complessità della singola procedura, Il Dirigente competente può nominare altro responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, oltre all'intero gruppo progettuale e di esecuzione secondo quanto previsto dal regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche.
5. In relazione alle procedure di gara affidate alla S.A. le competenze del RUP sono individuate negli atti di macro-organizzazione dell'Ente ai quali si rimanda.
6. Il responsabile del servizio della S.A. è individuato quale responsabile per la fase di affidamento relativamente a tutte le procedure affidate alla medesima stazione appaltante.

Art. 7 – Ufficio contratti

1. L'Ufficio contratti provvede a:
- a) predisporre i contratti relativi alle procedure di gara svolte dalla S.A. per l'Ente, una volta ricevuta la documentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 6;
- b) formare e tenere aggiornato il Registro di repertorio provinciale di cui al successivo articolo 44;
- c) curare la trasmissione degli atti pubblici rogati in forma pubblica amministrativa e delle scritture private autenticate all'Agenzia delle Entrate, ai fini della registrazione telematica e dell'applicazione dell'imposta di registro e di bollo;
- d) curare la conservazione dei contratti sottoscritti nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, provvedendo all'annotazione negli appositi registri.

Art. 8 – Segretario generale

1. Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'articolo 97 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e nell'espletamento delle proprie funzioni di responsabile della prevenzione alla corruzione, sovrintende all'attività rogatoria dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, e secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente della Provincia.
2. Di norma, se non è diversamente individuato, il Segretario generale è il responsabile dell'Anagrafe stazione appaltante (RASA), il quale provvede a richiedere l'iscrizione della Provincia di Arezzo, presso ANAC, all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ed agli aggiornamenti, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Il Segretario generale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo all'organizzazione dell'Ente.
4. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Segretario generale, nel caso in cui non sia stato individuato un Dirigente per l'Ufficio contratti, sovrintende al funzionamento dell'Ufficio contratti e può richiedere informazioni e atti ai Settori dell'Ente.
5. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 9 – Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve essere definita in apposita determinazione di competenza del Dirigente e deve specificare:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - c) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - d) l'assenza di interesse transfrontaliero;
 - e) CPV, CUP, CUI;
 - f) gli elementi essenziali del contratto ed il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - g) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - h) il valore economico del contratto e la disponibilità delle risorse finanziarie;
 - i) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - j) le modalità di scelta del contraente, i requisiti dei soggetti partecipanti ed i criteri di selezione delle offerte, motivando adeguatamente le scelte assunte;
 - k) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto nelle procedure negoziate. Qualora sia previsto un numero massimo di operatori che

possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare. Sempre, nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- I) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1, dell'art. 11 e all'allegato I.01 del Codice;
 - m) l'individuazione della metodologia di calcolo dell'anomalia delle offerte;
 - n) il nominativo del RUP e del DEC.
- 2 Nella decisione a contrarre è individuato altresì il termine di validità delle offerte e, qualora prevista, della garanzia provvisoria: entrambi devono essere almeno pari alla durata massima prevista per l'espletamento della procedura da indire ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Codice e dell'Allegato I.3, salva motivata decisione di prevedere un termine maggiore.
 - 3 Il Dirigente competente, acquisita la dichiarazione rilasciata dal RUP, dà evidenza nella decisione a contrarre del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'articolo 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dall'articolo 1, comma 7, del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nei casi ivi indicati.

Art. 10 – Albo operatori economici

1. Con apposito Decreto del Presidente l'Ente può essere istituito apposito Albo degli operatori economici che può essere utilizzato per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie, per il reperimento di preventivi e offerte da valutare in caso di affidamenti diretti, e negli altri casi consentiti dalla legge.
2. Il funzionamento dell'Albo è disciplinato da uno specifico regolamento per la gestione telematica dell'Albo operatori economici, da adottare con atto organizzativo del Presidente.

Art. 11 – Procedure di scelta del contraente

1. La scelta del tipo di procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture è effettuata nel rispetto della vigente disciplina dei contratti pubblici e delle disposizioni del presente regolamento.
2. In relazione a tutte le scelte che il Codice rimette alla discrezionalità della singola stazione appaltante, che non trovano espressa regolamentazione nel presente regolamento, il

Dirigente competente adotta e motiva ogni decisione nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2.

3. In caso di affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice, l'individuazione dell'operatore o degli operatori economici da consultare avviene tramite selezione dall'Albo, qualora istituito. Nelle ipotesi in cui non fosse istituito l'albo degli operatori economici si procede con la selezione degli operatori economici da individuare, mediante manifestazione di interesse.

Art. 12 - Obblighi di trasparenza

1. Per ogni procedura trova applicazione l'art. 28 del Codice, secondo cui, ai fini della trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione.
3. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
4. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul Profilo del Committente, sull'Amministrazione trasparente, sezione "Bandi e contratti", e/o nella Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici.

Art. 13 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 14 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure aventi ad oggetto appalto di lavori diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, dovranno essere inserite clausole sociali, richieste come requisiti necessari dell'offerta e/o come condizioni di esecuzione, misure atte a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento;
- c) garantire l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- d) garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.
2. La Provincia di Arezzo verificherà, per gli appalti in corso, ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, significando che compete all'operatore economico dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 15 – Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure assegnate alla S.A. per le quali si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Dirigente competente nomina con determinazione dirigenziale la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 93 del Codice, con eventuale impegno di spesa nel caso di commissari esterni.
2. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto in caso di lavori pubblici, e a carico del quadro di spesa per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza del Settore interessato.
3. La Commissione giudicatrice si compone di tre membri:
 - a) il Presidente di Commissione giudicatrice;
 - b) due membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - c) un segretario verbalizzante.
4. L'Ente può istituire e tenere aggiornato annualmente un elenco di tutti i dipendenti, con indicazione delle relative qualifiche e competenze professionali, idonei per ricoprire il ruolo di membri di Commissione giudicatrice.
5. In fase di prima istituzione dell'elenco di cui al comma precedente sarà pubblicato apposito avviso che potrà essere integrato dall'Amministrazione nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, secondo procedure che dovranno essere specificate con appositi atti successivi del Presidente.
6. I commissari sono individuati tra i dipendenti dell'Ente attingendo dall'elenco di cui al comma precedente secondo i criteri di selezione indicati dal Codice e tenendo altresì conto

dei carichi di lavoro già assegnati. Fino alla formazione di tale elenco, si procede con l'individuazione dei membri della commissione, su indicazione del Dirigente competente.

7. In assenza di dipendenti qualificati si procede con la pubblicazione di un avviso per la nomina di funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni o, in caso di documentata indisponibilità, di professionisti esterni.
8. La Commissione giudicatrice opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni.
9. Le valutazioni della Commissione giudicatrice confluiscano in apposito verbale firmato da tutti i commissari, nel quale si descrivono le operazioni compiute secondo il loro svolgimento cronologico e viene formulata la proposta di aggiudicazione.
10. La Commissione giudicatrice, qualora interpellata, coadiuva e offre supporto al Responsabile del procedimento nel sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

Art. 16 - Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del Codice. Al subappalto si applicano interamente i principi previsti dal Codice ed in, particolare, la disciplina che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. La Provincia di Arezzo, in osservanza di quanto stabilito dal Codice effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO IV DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 17 - Procedure negoziate

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. La procedura negoziata si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori, ove istituito, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. Il responsabile unico di progetto, di volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;



- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto secondo la forma di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 18 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

- 1. Il valore stimato delle procedure negoziate è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.
- 2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
- 3. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'acorpamento artificioso dei lotti.
- 4. Spetta al RUP accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 19 - Indagini di mercato

- 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi del Codice la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.
- 2. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al comma 7 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.
- 3. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- 4. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per la Provincia di Arezzo oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.
- 5. La stazione appaltante procede secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice.
- 6. I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

A. Per i SERVIZI/FORNITURE.

A.1 Solo nel caso in cui gli operatori economici che manifestano interesse ad essere invitati fossero superiori a 5 si applicano i seguenti criteri di selezione:

- 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;
- 2) Fatturato medio annuo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
- 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento.

B. Per i LAVORI.

B.1. Nei casi in cui le domande fossero superiori a 50 – onde evitare un prolungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute - si potranno sorteggiare 50 operatori economici. Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Se le domande saranno inferiori a 50, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

- 1) Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.
- 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio 1):
 - i. Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
 - ii. (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
 - iii. (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti.

C. In caso di utilizzo dell'albo fornitori, ove istituito.

C.1. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classe".

C.2. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del Codice (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo mediante

l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

7. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'albo fornitori.

Art. 20 - Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data e l'orario di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 21 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 22 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La Provincia di Arezzo invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma informatica di *e-procurement* (START – Regione Toscana) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) piattaforma informatica “Acquisti in rete PA” di Consip S.p.A.;
 - c) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma informatica di *e-procurement* (START).
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
 3. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - b) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - c) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - d) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - e) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - f) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - g) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - h) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato);
 - i) gli elementi essenziali del contratto;
 - j) la copertura finanziaria.
 4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
 5. In caso di affidamento diretto è obbligatorio allegare alla decisione a contrarre la relazione di congruità del RUP relativa all'offerta economica.

Art. 23 - Principio di rotazione

1. La Provincia di Arezzo si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento agli ultimi due affidamenti svolti: quello in corso e quello immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 25 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'articolo 25 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'articolo 24 del presente regolamento.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - a) per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - b) nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 24 - Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

FASCIA	IMPORTO
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria

Settore II Servizi

FASCIA	IMPORTO
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria

3. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) Si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	IMPORTO
F2	dalla soglia comunitaria ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia comunitaria per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

FASCIA	IMPORTO
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
E3	da € 150.000,00 fino a € 999.999,99
F3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 25 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché ricorrono, cumulativamente, le seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 26 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 27 – Seggio di gara

1. Le sedute di gara si svolgono alla presenza di un Seggio di gara presieduto dal RUP, assistito da due dipendenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante, entrambi individuati dal RUP, senza particolari formalità.
2. Nelle sedute di gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono affidate alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. Il Presidente del Seggio di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto dei principi di continuità, trasparenza e parità di trattamento.
4. Il segretario verbalizzante redige il verbale di gara mediante il quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento della gara, si dà atto delle operazioni svolte e se ne dichiara l'esito.
5. Con il verbale dell'ultima seduta di gara il RUP formula la proposta di aggiudicazione.

Art. 28 – Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 29 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30 - Verifica della congruità dell'offerta

1. Il responsabile unico di progetto svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. La valutazione di congruità viene condotta secondo gli indirizzi della Sottosezione "Anticorruzione" del Piano integrato di attività ed organizzazione.
3. Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

4. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta, da acquisire prima dell'adozione della decisione a contrarre, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La relazione sulla congruità va allegata obbligatoriamente alla decisione a contrarre.

Art. 31 - Controllo dei requisiti negli affidamenti diretti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ogni Settore provvede entro il 30 maggio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Provincia di Arezzo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi le forniture ed € 149.999,99 per i lavori la Provincia di Arezzo procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale e carichi fiscali pendenti, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);
 - c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011.
2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla Legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di Legge, anche in assenza di risposta.

Art. 32 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 33 - Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

Art. 34 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata deve concludersi entro:
 - a) 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 35 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate la Provincia di Arezzo non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo della procedura, al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Art. 36 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate la Provincia di Arezzo può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO V – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 37 – Determina di aggiudicazione

1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. A seguito dell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti di legge il Dirigente competente adotta la determinazione con cui, preso atto del verbale di gara, si procede all'aggiudicazione e, contestualmente, viene rideterminato il quadro economico di progetto ed il relativo impegno di spesa,
3. Nel caso in cui si intenda procedere con l'esecuzione anticipata del contratto nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 6, del Codice, ovvero sia necessario disporre la consegna anticipata per motivate ragioni o in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice, il Dirigente lo indica espressamente nella determina di aggiudicazione, autorizzando il RUP a procedere in tal senso.

Art. 38 – Contenuto del contratto

1. Il contenuto del contratto, in particolare per quanto attiene gli elementi essenziali, prescritti a pena di nullità, è regolato dalle disposizioni del Codice e dei relativi allegati.
2. Gli atti di sottomissione conseguenti a perizie potranno essere sottoscritti solamente dopo l'approvazione della perizia di variante o supplettiva.

Art. 39 – Forma del contratto

1. La forma del contratto è stabilita con la decisione a contrarre di cui all'articolo 9 del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del Codice, secondo le seguenti soglie di importi:
 - a) corrispondenza secondo l'uso del commercio per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate;
 - b) scrittura privata per le procedure di importo sino a 1.500.000,00 euro per i lavori e sino a 500.000,00 euro per i servizi e le forniture;

- c) forma pubblica amministrativa, con l'assistenza del Segretario generale in funzione di Ufficiale rogante, per le procedure di importo superiore a quanto previsto dalla precedente lettera b).
2. Nel caso in cui, a conclusione della procedura, l'importo di aggiudicazione ricada in una soglia differente da quella inizialmente individuata con la determinazione a contrarre, la forma del contratto è determinata dall'importo finale di aggiudicazione, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente comma.
3. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste, a cura del Dirigente competente per materia.

Art. 40 – Esecuzione anticipata

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.
2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 41 - Modifica del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in tutti i casi consentiti dalla vigente normativa.
2. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso, l'appaltatore sottoscrive l'atto di sottomissione e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo avere acquisito il consenso dell'esecutore.
3. La forma della modifica del contratto è stabilita nei termini seguenti:
 - a) in caso di atto di sottomissione, è sufficiente la sottoscrizione di tale atto tra le parti interessate;

- b) nei restanti casi, è necessario adottare la medesima forma di stipulazione seguita per il contratto principale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Codice etico

1. L'Ente ha adottato, quale allegato del Piano integrato di attività ed organizzazione, il Codice etico, che dichiarano di sottoscrivere gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di contratti pubblici sopra e sotto le soglie comunitarie, espletate dalla Provincia stessa.
2. Il Codice etico regola i comportamenti degli operatori economici sia nella fase di svolgimento delle procedure, sia nella fase di esecuzione del contratto.
3. I Dirigenti inseriscono espressamente in tutti gli atti di gara (richieste di preventivo, ordini diretti, lettere d'invito, disciplinari di gara), quale condizione indispensabile per l'ammissione alla procedura, l'accettazione del Codice etico da parte degli operatori economici.
4. La mancata accettazione o la successiva violazione delle clausole contenute nel Patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 06/11/2012 n. 190.
5. Durante lo svolgimento delle sedute di gara il Presidente del Seggio accerta e dichiara le eventuali violazioni al Codice etico di cui viene a conoscenza e adotta i connessi provvedimenti sanzionatori.
6. Ai fini del comma precedente, i Dirigenti competenti segnalano tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara di cui vengano a conoscenza.
7. Nel caso in cui vengano in rilievo violazioni al Codice etico durante le sedute di gara tenute dalla Commissione giudicatrice, il Presidente di quest'ultima provvede tempestivamente ad informare il Responsabile di progetto, il quale è competente ad accettare e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
8. Il Codice etico costituisce parte integrante e sostanziale del contratto conseguente alla procedura di affidamento, ed è vincolante sino all'integrale esecuzione del contratto medesimo.

Art. 43 – Spese contrattuali

1. Salvo diversa pattuizione le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del contratto come previsti dalla normativa vigente sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 44 – Repertorio e registri dei contratti - conservazione

1. A cura dell'Ufficio contratti e sotto la responsabilità del Segretario generale è tenuto un Registro di repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa e tutti gli atti la cui repertorazione è obbligatoria per legge.
2. A cura dell'Ufficio contratti sono tenuti, altresì, i registri nei quali sono annotati i contratti sottoscritti nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
3. Ciascun Settore dell'Ente provvede alla tenuta dell'elenco delle lettere tenenti luogo di contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del presente regolamento.
4. Tutti i contratti dell'Ente devono essere conservati secondo quanto prescritto dalla normativa in materia.

Art. 45 – Risoluzione delle controversie

1. Il contratto individua, quale competente per la risoluzione delle controversie, il Foro di Arezzo. Eventuali deroghe sono motivate con riferimento ad interessi di altri Enti pubblici, che siano da considerare prevalenti.
2. Eventuali clausole compromissorie inserite nel contratto prevedono sempre che la pronuncia arbitrale sia resa secondo diritto.

Art. 46 – Esecuzione del contratto

1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal Codice, nonché da regolamenti e provvedimenti interni dell'Ente.

Art. 47 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Codice civile e tutte le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché dai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente regolamento che recano riferimenti al Codice nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni ed integrazioni sopravvenute.
3. Il presente regolamento recepirà, inoltre, in via automatica tutte le eventuali modifiche normative che comunque incidano sulla materia e gli istituti trattati.

Art. 48 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 22 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni ed il Regolamento per gli affidamenti in economia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 31.10.2013.

Art. 49 - Entrata in vigore



PROVINCIA
DI AREZZO

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo online della Provincia di Arezzo della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio provinciale.